

IVA

Veterinari esclusi dalla fattura elettronica

di **Fabio Garrini**

Al pari dei medici, anche i **veterinari** sono interessati dal **divieto di emissione della fattura in formato elettronico**; con la **risposta n. 15 alla richiesta di consulenza giuridica**, pubblicata il **30 aprile 2019**, l'Agenzia precisa che i professionisti che operano in campo veterinario devono **continuare ad emettere fatture nel tradizionale formato analogico**.

Viene quindi risolto un non trascurabile dubbio operativo, posto che quello introdotto dal **D.L. 119/2018** non è un **esonero** (che lascerebbe aperta la strada all'**emissione facoltativa della e-fattura**), ma di un **vero e proprio divieto**; d'altro canto, l'emissione di una **fattura cartacea** in luogo di quella **elettronica**, quando questa risulta obbligatoria, si tradurrebbe in una **omissione dell'obbligo di fatturazione**.

Viene quindi **respinta la soluzione suggerita dall'associazione** che, ritenendo escluse dall'ambito veterinario le peculiari implicazioni in materia di **privacy** che investono solo gli **operatori sanitari** i cui servizi sono rivolti alla persona e della quale trattano dati personali, **richiedeva la possibilità di emettere le fatture in formato elettronico** secondo le **regole generali**.

Il divieto di fatturazione elettronica

Per rispondere alle richieste del **Garante delle privacy** (documento 20.12.2018), l'[articolo 9-bis, comma 2, D.L. 135/2018](#) convertito nella **L. 12/2019**, ha apportato una modifica alle disposizioni di cui all'[articolo 10-bis D.L. 119/2018](#), convertito nella **L. 136/2018**, al fine di prevedere che i **divieti di fatturazione elettronica** *“si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”*.

Quindi, accanto ai soggetti che **inviano i dati delle fatture al Sistema Tessera Sanitaria**, per i quali l'**esonero** già era previsto dal **D.L. 119/2018**, la **L. 12/2019** ha **esteso l'esonero anche alle prestazioni sanitarie** non tenute ad effettuare l'invio di tali dati.

Il **divieto**, rifacendosi al generico invio dei dati, **prescinde da un'eventuale opposizione** all'invio stesso, ipotesi nella quale l'operazione non può comunque essere documentata con **fattura elettronica** (sul punto si veda la **Faq n. 57 del 29.1.2019**).

Il dubbio che ha riguardato i veterinari concerne il fatto che questi **sono tenuti a comunicare le proprie prestazioni al Sts**, ma non è pacifico che le loro prestazioni possano essere definite in

senso tecnico “**sanitarie**”; pertanto ci si è interrogati sull'**operatività del suddetto divieto**, posto che tale previsione è stata introdotta, come detto, per ottemperare a questioni legate alla **tutela della privacy**.

Il dubbio è stato risolto dall'Agenzia delle Entrate con la richiamata **risposta n. 15**: “**A tale divieto non sfuggono le prestazioni rese dai medici veterinari che, laddove costituiscano oggetto di invio al Sistema tessera sanitaria, non possono essere documentate con fattura elettronica tramite Sdl**”.

Peraltro, in tema di fatturazione, l'Agenzia ricorda che anche per tali soggetti vige il **principio generale** per cui **una fattura che documenti sia spese da inviare al Sistema tessera sanitaria, sia altre voci di spesa, dovrà essere analogica o elettronica extra Sdl**.

Sul punto la **Faq n. 58 del 29.1.2019** afferma che le spese sanitarie “**miste**” sono sempre **da fatturare in via analogica**, distinguendo diverse fattispecie solo in merito alle modalità di comunicazione dei dati al Sts, fermo appunto il **divieto di fatturazione elettronica**.

Infine va segnalato che dovrebbe peraltro valere il **principio generale** affermato in materia di **prestazioni sanitarie**, secondo il quale **il divieto opera solo nel caso di destinatario della fattura qualificato come persona fisica**, con la conseguenza che:

1. le **prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente** via Sdl. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga e le fattura, sia dall'invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria;
2. qualora, nell'erogare la prestazione, il **soggetto** (professionista persona fisica, società, ecc.) **si avvalga di terzi**, che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente all'utente, gli stessi, fermi eventuali **esoneri** che li riguardino (ad esempio perché il professionista che effettua la prestazione ha aderito al regime dei minimi ovvero a quello forfettario), documentano tale servizio a mezzo **fattura elettronica via Sdl**.

Quindi, il veterinario che **emette fattura alla clinica veterinaria**, sarà tenuto all'emissione della fattura elettronica.

